ISTANZA PER LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO

Al Dirigente Area Tecnica e Urbanistica
Comune di Cortona

Al Soprintendente Beni Ambientali e Paesaggistici

Arezzo-Siena- Grosseto

OGGETTO: **Richiesta di accesso "*generalizzato*" ai documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione (ai sensi dell'art. 5, comma 2 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013**).

Il sottoscritto

Dati anagrafici*	*nome*	*cognome*	*codice fiscale*	*luogo di nascita*	*data di nascita*
Residenza*	*indirizzo*	*CAP*	*Comune*	*Prov/Stato estero*	
Recapiti*	*indirizzo PEC/e-mail*	*telefono*			

nella propria qualità di soggetto interessato

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di:

[X] informazioni e copia parere/i in merito lavori di sistemazione area Mercato di Cortona per parcheggio auto ritenendo il parere della commissione paesaggistica del Comune di Cortona ed eventuale autorizzazione della Soprintendenza Beni Ambientali e Paesaggistici in contrasto con il codice dei Beni Ambientali e Paesaggistici**, tenuto conto che l'area interessata, sottoposta a vincolo ambientale**, **verrebbe snaturata** nella sua bellezza naturale tipicizzata e quale **memoria storica, poichè gli alberi secolari che verrebbero rimossi, quali parti integranti e sostanziali di un bene paesaggistico espressione di valori storici, culturali, naturali ed estetici del territorio, stravolgerebbero l'essenza stessa dell'area con grave deturpazione ed impoverimento ambientale**.

La Rimozione di alberi nel Piazzale del Mercato Vecchio di Cortona Capoluogo, contrasterebbe con l'interesse prevalente del bene che è sottoposto a vincolo di tutela e risulta ininfluente che gli alberi rimossi vengano piantumati, a dire dell'Amministrazione Comunale, in maggior numero da altre parti. La tutela del bene non si bilancia con lo sfregio dell'intervento che si intende fare. Il recupero di circa dieci posti auto non giustificano il danno irreparabile ed

irreversibile provocato alle sue matrici ambientali e paesaggistiche. Si chiede quindi la possibile revoca di qualsiasi provvedimento concernente la soppressione delle piante in loco esistenti e/o quantomeno la sostituzione- reintegro di quelle ammalorate, prima dell'inizio dei lavori per violazione del codice beni ambientali.

Non appare giustificabile il comunicato comunale che "I lavori richiederanno la rimozione di tredici alberi (alcuni dei quali presentano problemi di sicurezza) che secondo le intese della commissione paesaggistica, saranno nuovamente piantumati in zone di prossimità andando a bilanciare i tagli eseguiti.

La messa in sicurezza dell'area non può essere equivocata o giustificata con la rimozione. La Commissione che si fosse espressa nei termini citati avrebbe esulato dalle proprie competenze che sono appunto quelle esclusive della preservazione e tutela dell'ambiente e non quelle di privilegiare la "desertificazione".

Che ogni comunicazione e/o invio di documenti richiesti ai soggetti sopra intestati, venga trasmessa in via telematica all'indirizzo di posta citato in premessa.

Documento	**Destinatari**
	Dirigente Area Tecnica Urbanistica Comune di Cortona e **Soprintendente** Arezzo – Siena – Grosseto loro indirizzi pec uffici

• come stabilito dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, qualora l'amministrazione alla quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei controinteressati ex art. 5-bis, comma 2 del medesimo D.Lgs., è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della presente istanza;

• qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del presente procedimento di accesso è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati, e comunque non oltre 10 giorni;

• a norma dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Con la presente il sottoscritto autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003.

ai sensi dei seguenti articoli del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale):

- art.65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica),
- art.1 lett. v-bis) (Definizioni),

- art.40-bis (Protocollo informatico),
- art.48 (Posta elettronica certificata)

riconosce, già di per sé, l'identità del mittente se è stata accertata dal gestore di posta elettronica certificata. Solo in questo caso è ritenuta un valido strumento per la presentazione, per via telematica, alle pubbliche amministrazioni di istanze e dichiarazioni e rilascia una ricevuta dell'avvenuta trasmissione e ricezione da parte del destinatario, opponibile a terzi e pertanto avente valore probatorio in giudizio.

Note

Si ricorda a codesta Amministrazione che

1. come ha prescritto il Cons. Stato Sez. VI, Sent., 03/10/2016, n. 4067 , l'eventuale errata presentazione dell'istanza all'ufficio non competente, non autorizza lo stesso a negare l'accesso o a differirlo ma che invece è dovere dell'ufficio ricevente inoltrare subito la domanda a quello ritenuto competente, dandone informazione alla parte interessata.

2. ai sensi di quanto stabilito dalle linee guida definitive emanate dall'ANAC con

    - Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 la stessa è tenuta a pubblicare e ad aggiornare semestralmente nella sotto-sezione "*Altri contenuti/Accesso civico/**Registro degli accessi***" di Amministrazione Trasparente l'elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
    - Delibera n. 1310 del 28/12/2016 è auspicabile che la stessa pubblichi nella sotto-sezione "*Altri contenuti/**Dati ulteriori***" di Amministrazione Trasparente i dati più frequentemente richiesti con l'accesso generalizzato

Al riguardo, si ricorda che secondo quanto previsto nelle Linee guida ANAC con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, (al par. 9. "*Decorrenza della disciplina e aggiornamento delle Linee guida*") a partire dal **23 dicembre 2016**, data stabilita da legislatore, deve essere data **immediata applicazione** all'istituto dell'**accesso generalizzato**, con la valutazione caso per caso delle richieste presentate, motivo per cui le Amministrazioni sono tenute ad adottare, nel più breve tempo possibile, le adeguate *soluzioni organizzative* (uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato o in alternativa la concentrazione della competenza a decidere in un unico ufficio che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti), una *disciplina interna* sugli aspetti procedimentali (procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso) e un *Registro delle richieste di accesso* presentate (per tutte le tipologie di accesso).